

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FUTURO ITALIA"
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"LIBERTA' E' DEMOCRAZIA - FUTURO EUROPA ITALIA"

Art. 1.

Definizione

E' costituita, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione e dell'art. 36 e ss. del codice civile, un'associazione denominata "LIBERTA' E' DEMOCRAZIA - FUTURO EUROPA ITALIA" d'ora innanzi denominata "Movimento" o "Associazione" o "Partito", ove consentito e conformemente alle disposizioni normative in materia.-

L'Associazione ha carattere politico con finalità di creazione e direzione di un movimento politico-culturale a vocazione democratica e rappresentativa.-

Essa si richiama alla dottrina sociale cattolica cioè all'insieme di principi, teorie, insegnamenti e direttive cattoliche in relazione ai problemi di natura sociale ed economica del mondo contemporaneo ed ai valori del pensiero liberale italiano, europeo e internazionale e sviluppa la propria azione rapportandola all'evoluzione dei tempi e dei rapporti sociali al fine di realizzare la piena ed effettiva partecipazione dei cittadini al perseguimento dell'interesse generale, alla guida della società, del sistema delle Autonomie locali, dello Stato nazionale e delle Istituzioni europee ed internazionali.-

Il suo simbolo è così costituito: simbolo circolare con sfondo celeste, con all'interno la scritta che identifica il partito e vele colorate che richiamano la bandiera d'Italia.

Il simbolo dell'Associazione, sopra descritto, costituisce frontespizio del presente Statuto.-

L'associazione, che persegue la crescita e lo sviluppo della società nazionale, ha spiccato carattere europeo.-

Art. 2. Sede

L'associazione ha sede in Roma (RM), Via del Viminale n. 38, scala B, piano V - e può costituire sedi secondarie in ogni regione e/o comune del territorio italiano ed anche all'estero.-

Art. 3.

Requisiti

Possono essere associati tutti i cittadini italiani e stranieri che possiedono un'età maggiore di anni 16 (sedici).-

Le domande di iscrizione devono essere presentate ai comitati regionali e/o alle sedi provinciali qualora costituite; esse saranno esaminate dagli organi nazionali.-

Con l'iscrizione all'Associazione gli associati aderiscono al programma ed alle finalità ideologiche e politiche ed accettano lo Statuto e gli eventuali regolamenti, nel rispetto anche delle norme del Codice

Etico.-

Art. 4.

Doveri degli associati

Ogni associato è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli organi statutari nel rispetto anche delle norme del Codice Etico e deve concorrere alla realizzazione dell'oggetto e delle finalità dell'Associazione ed in particolare ogni associato è tenuto a:

- * partecipare attivamente alla vita dell'Associazione;
- * svolgere con diligenza e competenza gli incarichi affidatogli;
- * tenere una irreprensibile condotta morale e politica;
- * concorrere con i propri mezzi a sostenere l'attività dell'Associazione;
- * tenere nei confronti degli altri associati un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun associato.-

Art. 5.

Diritti degli associati

Gli associati hanno il diritto di partecipare all'attività dell'Associazione contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all'elezione degli organi statutari e partecipando come candidati alle competizioni elettorali.-

Art. 6.

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea nazionale;
- il Consiglio nazionale;
- la Direzione nazionale;
- il Segretario Politico o Coordinatore Nazionale;
- il Presidente del Consiglio Nazionale;
- il segretario amministrativo;
- i comitati territoriali;
- i coordinatori territoriali;
- il Comitato di Garanzia Etica;
- i responsabili dei dipartimenti giovanile e femminile;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei probiviri.

Art. 7.

Assemblea



In Assemblea hanno diritto di partecipare tutti gli associati personalmente, con esclusione di delega, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea viene convocata, su proposta del segretario politico o coordinatore nazionale, dal Consiglio nazionale, che stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti. Le delibere dell'Assemblea devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti. Essa viene convocata ogni anno.

Può essere altresì convocata in ogni momento su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

L'Assemblea elegge il Presidente del Consiglio nazionale, il segretario politico o coordinatore nazionale, i membri elettivi del Consiglio nazionale. L'Assemblea, altresì, esprime ed indica le linee guida del programma politico a cui dovranno conformarsi gli organi dell'Associazione.

Art. 8.

Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è l'organo a cui è affidato il compito di predisporre il programma politico dell'Associazione secondo le linee guida indicate dall'Assemblea.

Esso è composto dai membri che saranno eletti dall'Assemblea, dal Presidente del Consiglio nazionale, dal segretario politico o coordinatore nazionale, dai coordinatori territoriali. I membri saranno in numero minimo di undici (11) con un massimo stabilito dalla Direzione sulla base della rappresentanza territoriale e di genere e tutela delle minoranze. Resteranno in carica 4 (quattro) anni. L'assenza, ingiustificata, a tre consigli nazionali consecutivi comporta l'automatica decadenza dall'incarico di consigliere nazionale.

Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale per vigilare sulla osservanza dello Statuto, della legge e per relazionare sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio nazionale presiede i lavori.

Le delibere del Consiglio nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio nazionale o su richiesta del Segretario politico o coordinatore nazionale o della maggioranza dei consiglieri.

Al Consiglio nazionale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ed ha facoltà di delegare a ciascuno dei membri le proprie attribuzioni.

In particolare il Consiglio nazionale: delibera sul programma politico dell'Associazione; elegge il segretario amministrativo su proposta del segretario nazionale; approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; elegge un minimo di 7 (sette) membri della Direzione con un massimo stabilito dalla Direzione medesima sulla base della rappresentanza territoriale e di genere e tutela delle minoranze. I membri elettivi dureranno in carica 4 (quattro) anni; approva su delega

dell'Assemblea le modifiche statutarie; convoca l'Assemblea approvandone il regolamento; nomina il Presidente dei revisori dei conti, due revisori effettivi e due supplenti iscritti al Registro dei revisori dei conti; approva il bilancio preventivo dell'Associazione entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno e quello consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'anno di attività dell'Associazione; può istituire strutture territoriali emanando i relativi regolamenti purché compatibili con il presente Statuto; può costituire fondazioni, anche ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti, sempreché conformi al presente Statuto.

Art. 9.

La Direzione

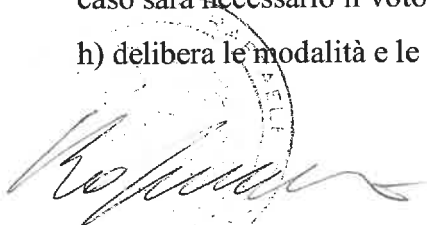
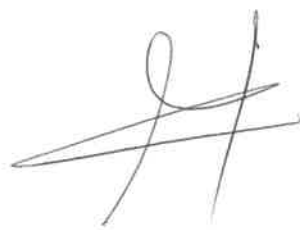
E' l'organo collegiale cui compete la conduzione politica dell'Associazione secondo la linea decisa dall'Assemblea nazionale e definita dal Consiglio nazionale. Ne fanno parte, con voto deliberativo:

- a) il segretario politico, che la convoca e la presiede;
- b) il Presidente del Consiglio nazionale;
- c) i componenti eletti dal Consiglio nazionale;
- d) il segretario amministrativo;
- e) i coordinatori territoriali;
- f) i responsabili dei dipartimenti giovanile e femminile.

Il Presidente dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della direzione per vigilare sulla osservanza delle delibere congressuali del Consiglio nazionale e dello Statuto dell'Associazione.

La Direzione:

- a) sovrintende all'attività dell'Associazione;
- b) approva l'operato della delegazione per la soluzione delle crisi di Governo;
- c) approva gli Statuti dei comitati territoriali;
- d) emana le norme per il tesseramento;
- e) sceglie i candidati da presentare alle competizioni elettorali;
- f) delibera il numero di componenti elettivi della Direzione medesima dal Consiglio nazionale a tutela della rappresentatività territoriale, della salvaguardia dei principi ispiratori degli associati firmatari, della parità di genere e della rappresentatività delle minoranze;
- g) delibera il numero di componenti del Consiglio nazionale eleggibili dall'Assemblea in relazione alla crescita del partito e della rappresentatività territoriale, della salvaguardia dei principi ispiratori degli associati firmatari, della parità di genere e della rappresentatività delle minoranze. In questo caso sarà necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione;
- h) delibera le modalità e le procedure per l'apertura, lo scioglimento, la chiusura, la sospensione ed il



commissariamento di eventuali articolazioni territoriali del Partito;

i) delibera le modalità e le risorse da destinare alle eventuali articolazioni territoriali;

l) delibera ponendo in atto azioni interne al Partito volte ad assicurare il rispetto della vita privata e la corretta protezione dei dati personali degli associati.

Art. 10.

Il segretario politico o cosiddetto coordinatore nazionale

Il segretario politico, eletto dall'Assemblea nazionale, ha la rappresentanza politica dell'Associazione; il segretario è il rappresentante legale. Attua la linea politica decisa dall'Assemblea nazionale, nel rispetto dei deliberati di competenza del Consiglio nazionale e della direzione.

In particolare il segretario politico:

a) convoca e presiede la Direzione;

b) dirige e coordina l'attività dell'Associazione, nomina due o più vicesegretari o coordinatori, i dirigenti degli uffici e, nel rispetto dei deliberati dei competenti organi, interviene sull'organizzazione della struttura periferica;

c) nomina i responsabili del dipartimento nazionale giovanile;

d) nomina i responsabili del dipartimento nazionale femminile;

e) guida la delegazione dell'Associazione nelle consultazioni del Capo dello Stato e nei rapporti con le altre forze politiche;

f) gestisce la denominazione ed il simbolo dell'Associazione ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali. Il segretario politico potrà per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo, al contrassegno e/o alla denominazione del partito, le modifiche ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. Tutti i simboli usati nel tempo dal Partito, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, saranno di proprietà del partito. Eventuali modifiche della sede legale sono deliberate dal segretario politico e approvate dal vice segretario. Le modifiche saranno poi riportate sul sito internet del Partito.

Art. 11.

Il Presidente del Consiglio nazionale

Il Presidente del Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale. Egli presiede il Consiglio nazionale. Il Presidente del Consiglio nazionale d'intesa con il segretario convoca il Consiglio nazionale e ne definisce l'ordine del giorno.

Art. 12.

Questa Associazione politica, nella scelta dei candidati per gli organismi collegiali e le cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della Costituzione, garantisce:

a) l'uguaglianza di tutti gli aderenti;

- b) il rispetto della parità dei generi;
- c) la pari dignità di tutte le condizioni personali, come l'età, il credo religioso, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, le disabilità;
- d) il rispetto delle minoranze e i diritti degli aderenti.

Per la scelta delle candidature alle assemblee elettive ad ogni livello, aderisce al codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia, con deliberazione del 23 settembre 2014.-

Art. 13.

Il segretario amministrativo

Il segretario amministrativo è eletto dal Consiglio nazionale. E' responsabile della gestione patrimoniale e finanziaria facente capo al livello centrale dell'organizzazione dell'Associazione, in attuazione dei programmi approvati dai competenti organi.-

Il segretario amministrativo ha il potere di compiere, sulla base delle deliberazioni degli organi nazionali competenti, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. E' altresì abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge nonché a compiere tutti gli atti a tal fine necessari, quali l'apertura di conti correnti bancari, la richiesta di affidamento e di garanzie fideiussorie per gli importi dei contributi da riscuotere.

I compiti del segretario amministrativo sono:

- a) la redazione del bilancio preventivo annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale entro il mese di gennaio di ogni anno;
- b) la verifica della corrispondenza delle spese al preventivo approvato e per eventuale aggiornamento delle previsioni di spesa, da effettuare trimestralmente ed in presenza di eventi straordinari;
- c) la redazione della relazione al Consiglio nazionale, da allegare al bilancio consuntivo annuale;
- d) ogni questione di natura finanziaria concernente il rapporto tra gli organi centrali e gli organi territoriali.-

Art. 14.

Comitati territoriali

I Comitati territoriali hanno la titolarità e la responsabilità della linea politica dell'Associazione nel territorio che gestiscono autonomamente nel quadro delle norme statuarie e degli indirizzi generali definiti a livello nazionale. Il Comitato territoriale è autonomo nella organizzazione e nella gestione organizzativa ed amministrativa nell'ambito territoriale assegnato. I Comitati territoriali dovranno attenersi ai regolamenti esistenti.

Art. 15.

Il Collegio dei revisori dei conti



Il Collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei revisori dei conti.

I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione dell'Associazione e vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle leggi.

Il Collegio si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni quattro mesi, per il controllo dell'attività amministrativa e della contabilità dell'Associazione. Le riunioni vengono verbalizzate in apposite libro.

Il Collegio dei revisori deve esaminare il bilancio consuntivo esprimendo il proprio parere in merito e relazionando alla Direzione. Il Collegio dei revisori, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia alla Direzione, perché quest'ultima possa adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 16

Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri nominati dal Consiglio nazionale di cui uno con funzioni di Presidente. Il Collegio dei probiviri ha la competenza esclusiva sulle controversie che eventualmente dovessero insorgere tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione. Ha, altresì, potere disciplinare su fatti e vicende segnalate al Collegio dagli organi dell'Associazione. Gli iscritti possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei regolamenti.

Il ricorso va inoltrato secondo le disposizioni regolamentari al Collegio dei probiviri. La decisione del Collegio è vincolante.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato, salvo diversa decisione del Collegio dei probiviri.

Il segretario politico può sospendere dall'Associazione, deferendoli al Collegio dei probiviri, gli associati che arrechi no danni gravi all'immagine dell'Associazione con atti lesivi delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti interni.

Il procedi mento disciplinare si svolge nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Il Collegio dei probiviri dura in carica 4 (quattro) anni.

Art. 17.

Bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre. Il Segretario amministrativo nazionale è tenuto a sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, con opportuno anticipo sulle scadenze di legge, il bilancio consuntivo annuale delle attività del Movimento.

Art. 18.

Proventi

Le entrate dell'Associazione sono:

le quote di iscrizioni dei soci;

- i contributi volontari di persone fisiche e giuridiche;

- i proventi delle feste e delle manifestazioni del Movimento;

- i contributi di legge;

- ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili.

Art. 19.

Adesioni ad altre associazioni

Il Consiglio nazionale su proposta del segretario politico può deliberare l'adesione e/o federazione dell'Associazione ad altre associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali che si ispirano ad ideali pienamente conformi a quelli del Movimento.

Art. 20.

Modifiche statutarie

Le modifiche dello statuto richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del direttivo nazionale. Ogni modifica andrà firmata e sottoscritta dal segretario politico e da almeno uno dei vice segretari.

Art. 21.

Riservatezza e protezione dati personali

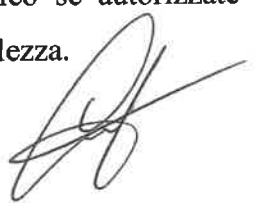
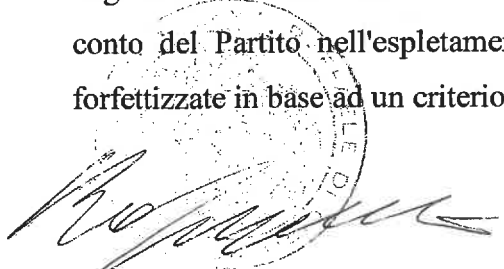
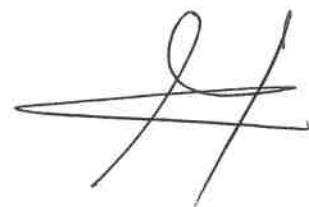
Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti all'attività di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico, nel rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia e delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali fatte salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali. Il segretario politico è responsabile di tutte le deleghe e delle operazioni di trattamento dei dati personali.

Art. 22.

Economia

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Per tutte le cariche ricoperte all'interno del Partito da parte degli associati e per le prestazioni fornite dagli associati medesimi non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto del Partito nell'espletamento dell'incarico se autorizzate dalla Direzione, documentate o forfettizzate in base ad un criterio di ragionevolezza.



Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso del Partito costituisce il suo patrimonio che è unico ed indivisibile.

Le modalità di utilizzo del patrimonio vengono stabilite dalla Direzione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 23.

Candidature e selezione

Il partito prevede che nelle candidature per il Senato, Camera, Parlamento europeo e per tutte le altre candidature, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40% (quaranta per cento). Il Partito inoltre si impegnerà a destinare il 10% (dieci per cento) delle risorse eventualmente spettanti in base all'art 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 13 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

La candidatura degli associati per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali ed infine per le cariche di sindaco e di Presidente di regione e di provincia autonoma e per ogni altra competizione elettorale, potrà essere accettata solo se alla data del deposito delle relative liste elettorali gli interessati saranno iscritti nell'Associazione da almeno un anno, salvo diversa deliberazione della Direzione.

Il Segretario Politico-Coordiatore Nazionale, sente il parere del Consiglio nazionale e del responsabile territoriale e seleziona le candidature sulla base del prestigio di cui godono, dell'impegno profuso all'interno del Partito, delle qualità morali del candidato e della parità tra i generi e delibera i candidati. Il Segretario Politico-Coordiatore Nazionale entra di diritto nelle liste dei candidati.

Art. 24.

Tutte le cariche del partito sia nazionale, sia territoriali avranno durata di 4 (quattro) anni, se non diversamente specificato.

Art. 25.

Il Direttivo nazionale adeguerà norme e regolamenti interni sulla base di eventuali disposizioni di legge.

Art.26.

In casi di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto, del Codice Etico o dei Regolamenti, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, il Segretario politico-Coordiatore nazionale può intervenire nei confronti

delle strutture territoriali adottando i provvedimenti di sospensione o revoca. Tali provvedimenti possono riguardare sia organismi assembleati sia organi esecutivi, e possono includere l'eventuale nomina di un organo commissariale determinandone le prerogative. La sospensione, la revoca e il commissariamento devono essere ratificati, a pena di nullità, dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento. Entro un anno dall'adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell'organo, in caso di revoca.

I provvedimenti di scioglimento e chiusura delle strutture territoriali possono essere assunti anche per grave dissesto finanziario.

Art. 27.

Potere regolamentare della Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto.

Art. 28.

Scioglimento

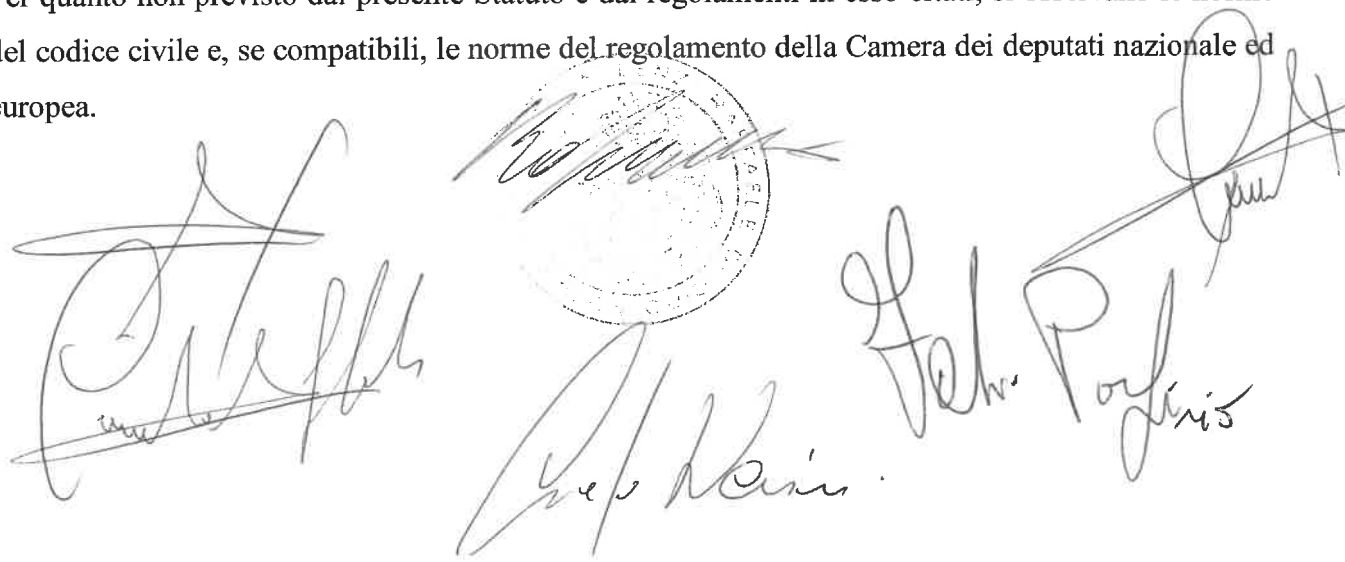
L'Associazione ha durata illimitata. Per deliberare lo scioglimento del Partito e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In tal caso sarà possibile esercitare il diritto di voto per delega e telematico.

L'Assemblea demanda alla Direzione nazionale gli adempimenti necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione del Partito ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,) e in ogni caso in osservanza della normativa al momento vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29.

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme del codice civile e, se compatibili, le norme del regolamento della Camera dei deputati nazionale ed europea.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. A circular stamp, likely an official seal, is visible in the center, partially obscured by the signatures. The signatures are written in a cursive style, with some appearing to be names like 'P. Lelli' and 'F. P. Loris'.